



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA
Avv. TRINCANATO STEFANIA

Della II sezione civile ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 2106/2003 Ruolo Generale promossa

D A:

B.R., elettivamente domiciliato in Bologna, via Solferino n° 38, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Soraci.

OPPONENTE

C O N T R O

PREFETTO DI BOLOGNA

IN PROPRIO

OPPOSTO

OGGETTO: OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso prodotto nei termini, B. R. , proponeva opposizione avverso Ordinanza-Ingunzione n. 3057/02 del 29.11.02, con la quale il Prefetto di Bologna, a seguito del ricorso avanzato da Bianco Roberto contro il verbale n.401707 del 04/04/03 della Polizia Municipale di Bologna, gli irrogava la sanzione pecuniaria di Euro 78,30.

Il verbale n. 401701 accertava che il ricorrente, in data 04/04/02, sostava con il proprio motoveicolo in divieto di fermata, come da segnaletica conforme all'ordinanza P.G.n. 10333/97, a fronte del civico n.5 di Via Del Cestello, ovvero nel lato della numerazione pari della strada, fornita quindi di regolare segnaletica, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente nella propria impugnativa: il provvedimento del Prefetto confermava, pertanto, il verbale opposto.

L'opponente, innanzi all'adita autorità giudiziaria, non contestava quanto riferito nel suddetto verbale, ma eccepiva l'illegittimità dell'ordinanza prefettizia, in virtù del combinato disposto degli artt. 203, II co, e 204, I co., C.d.S., ai sensi dei quali il Prefetto, in tema di sanzioni amministrative, è tenuto alla decisione sul ricorso presentato, entro il termine massimo di 90 giorni, decorrenti dalla data di presentazione del medesimo: in particolare il Sig. B. depositava il ricorso presso gli Uffici della Prefettura di Bologna, in data 23/08/02, e l'ordinanza veniva emessa dal Prefetto in data 29/11/02, ovvero 98 giorni dopo il deposito del ricorso, in violazione dell'art. 204, co.I, C.d.S..

Per i motivi suddetti, il ricorrente chiedeva l'annullamento della sanzione irrogata a mezzo dell'ordinanza prefettizia illegittima.

Si costituiva in cancelleria il Prefetto di Bologna, chiedendo la reiezione del ricorso, in quanto rilevava che, sulla base dell'ultima modifica, operata sull'art. 204, co.I, C.d.S., dalla Legge 24/11/00 n.340, debbono considerarsi esclusi dal computo dei 90 giorni, i 30 giorni previsti per l'inoltro degli atti del ricorso agli Uffici del Prefetto: quest'ultimo deve, pertanto, emettere la propria statuizione entro 90 giorni dall'arrivo degli atti in Prefettura.

Nel caso di specie, il ricorrente consegnava irrualmente il ricorso agli Uffici della Prefettura in data 23/08/02; il 28/08/02 la Prefettura ritrasmetteva l'impugnazione all'Ufficio Ricorsi

della Polizia Municipale di Bologna; il 16/09/02 il ricorso giungeva in Prefettura unitamente alle deduzioni dei Verbalizzanti; il 29/11/02 il Prefetto di Bologna emanava ordinanza-ingiunzione, ben lungi dal termine di scadenza (15/12/02).

L'opposto, pertanto, chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato.

Alla udienza del 08/07/03, fissata per la comparizione delle parti, era presente soltanto il difensore del ricorrente, che dichiarava, una volta presa visione della memoria di costituzione del Prefetto di Bologna, di insistere nell'accoglimento del ricorso, rimettendosi per le motivazioni a quanto già espresso in esso e sottolineando che comunque l'opposizione era stata direttamente depositata presso gli Uffici della Prefettura.

Il Giudicante, preso atto di quanto dedotto e precisato dalle parti, dopo breve interruzione, emetteva la sentenza, mediante lettura del dispositivo, provvedendo quindi al deposito del medesimo in cancelleria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione appare infondata e va quindi respinta, per i seguenti motivi:

- il principio di buona amministrazione (art.97, co. I, Cost.), citato dal difensore del ricorrente, sancisce come la P.A., nello svolgimento delle proprie attribuzioni, sia tenuta alla rigorosa applicazione della normativa specifica.

Il deposito di un'istanza, avvia l'instaurarsi di un vero e proprio procedimento, come tale soggetto all'osservanza delle leggi, preposte alla sua disciplina: l'inosservanza delle regole di diritto atte a ciò, determina un'invalidità del provvedimento, scaturente dal procedimento viziato.

La P.A. ha l'obbligo di applicare rigorosamente la normativa che disciplina un determinato procedimento; in difetto verrebbe meno proprio al principio costituzionale, posto dal ricorrente a fondamento delle proprie ragioni.

Nel caso di specie, il disposto contenuto negli artt. 203 e 204 C.d.S., che disciplina il ricorso innanzi al Prefetto, enuncia chiaramente le condizioni di legittimità per l'instaurarsi del procedimento di opposizione, ovvero il deposito del ricorso "...all'ufficio o comando

cui appartiene l'organo accertatore..." (art. 203 C.d.S.): solamente in dette circostanze può dirsi che il procedimento si è aperto in modo corrispondente alle norme regolamentari.

Il ricorrente ha, invece, presentato il proprio ricorso direttamente agli Uffici della Prefettura, tentando di "saltare" il passaggio agli uffici degli organi accertatori.

Tuttavia, detto passaggio appare obbligatorio ai sensi di legge (art. 203 C.d.S.).

In caso contrario, infatti, si avvierebbe, come correttamente evidenziato dal Prefetto di Bologna, nella propria memoria di costituzione, un procedimento irrituale, cui, in quanto tale, conseguirebbe un provvedimento illegittimo.

- Circostanza determinante, infine, per la condivisione delle ragioni del Prefetto di Bologna, si riscontra nell'esame della diversa *ratio* degli artt. 203 e 204 del C.d.S..

L'art. 203 C.d.S. ha come fine di mettere in condizione il Prefetto di avviare il procedimento istruttorio, all'interno del quale egli deve esaminare e porre a fondamento delle proprie determinazioni gli elementi probatori a sostegno di entrambe le parti in causa; in difetto si violerebbe il più generale principio del diritto di difesa.

Il termine di 90 giorni contenuto nell'art. 204 C.d.S. è stato, invece, previsto a tutela del ricorrente, in osservanza anche del generale principio di certezza del diritto.

Ne consegue che il termine di 30 giorni (art. 203 C.d.S.) previsto per la trasmissione dei verbali dagli uffici della Polizia Municipale a quelli della Prefettura, ha natura e scopo procedurale differente dal termine massimo stabilito per la decisione del Prefetto e, pertanto, non può essere compreso in quest'ultimo.

La condizione presupposta nell'art. 204 C.d.S., ovvero l'avvenuta trasmissione dei verbali agli Uffici della Prefettura, determina il *dies a quo* per il computo del termine massimo di 90 giorni, entro i quali il Prefetto è obbligato a statuire: il Prefetto deve essere messo in grado di poter effettuare l'istruttoria, sulla base della quale poter emettere fondatamente la propria decisione.

Appare, pertanto, essenziale ai fini decisorii il passaggio del ricorso di opposizione, attraverso l'ufficio della Polizia Municipale che ha effettuato l'accertamento e, come tale, detta condizione procedurale non può essere aggirata.

Bene ha agito, perciò, la Prefettura, ritrasmettendo il ricorso agli uffici della Polizia Municipale, sì da sanare i vizi procedurali iniziali (irritualità del deposito del ricorso e assenza degli elementi probatori per il procedimento istruttorio), conseguenti all'inosservanza degli articoli citati.

Argomentando in tali termini, ne discende che l'ordinanza -ingiunzione opposta risulta emanata ai sensi di legge, ovvero entro i 90 giorni richiesti dall'art. 204 C.d.S..

- Si ritiene, comunque, che gli Uffici della Prefettura, pur provvedendo legittimamente a sanare il vizio procedurale iniziale, attuato ad opera del ricorrente, ben potevano rifiutare di accettare il deposito irrituale del ricorso, evitando, in questo modo, di indurre in errore il ricorrente sulla bontà del proprio agire: ricorrono, quindi, i motivi per compensare le spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Bologna, definitivamente pronunciando nel ricorso per opposizione prodotto da B. R. contro PREFETTO DI BOLOGNA:

- respinge il ricorso per le ragioni indicate in parte motiva e per l'effetto;
- convalida il verbale di accertata violazione n. 401707 redatto dal Comando Polizia Municipale di Bologna e l'ordinanza ingiunzione del Prefetto di Bologna n.3057/2002 del 29.11.2002;
- compensa le spese di lite tra le parti.

Bologna, lì 31 luglio 2003

i Cancelliere

.....

Il Giudice di Pace

Dott. Stefania Trincanato

Depositata in Cancelleria

il